

REGIONE TOSCANA

Contributi a fondo perduto a sostegno degli enti fieristici

INDICE

- 1. FINALITÀ E RISORSE**
 - 1.1 Finalità e obiettivi**
 - 1.2 Dotazione finanziaria**
- 2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 2.1 Destinatari/Beneficiari**
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità**
 - 2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità**
- 3. TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'AIUTO**
 - 3.1 Tipologia dell'aiuto**
 - 3.2 Cumulo**
- 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 4.1 Soggetto gestore**
 - 4.2 Presentazione della domanda**
 - 4.3 Dichiarazioni e documentazione obbligatoria a corredo della domanda**
- 5. ISTRUTTORIA, DELLE DOMANDE E CONCESSIONE**
 - 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento**
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità**
 - 5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio**
 - 5.4 Cause d'inammissibilità**
 - 5.5 Concessione dell'agevolazione**
 - 5.6 Controlli successivi alla presentazione della domanda**
 - 5.7 Rinuncia all'agevolazione**
- 6. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**
- 7. MODALITÀ DI EROGAZIONE**
- 8. REVOCA, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI**
 - 8.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale**
 - 8.2 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione**
 - 8.3 Rimborso forfettario a carico del beneficiario**
 - 8.4 Sanzioni**

- 9. DISPOSIZIONI FINALI**
- 9.1 Trattamento dei dati personali ai sensi de del Regolamento UE/679/2016**
- 9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti**
- 9.3 Disposizioni finali**
- 10. RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

Con il presente intervento la Regione Toscana intende sostenere, attraverso un contributo a fondo perduto, e ad integrazione delle misure di sostegno di cui alla legge regionale 14 dicembre 2020, n. 96, la ripresa dell'attività economica degli enti fieristici, come definiti all'articolo 79, comma 1, lett. c) della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 79 comma 1 lett. a), localizzati sul territorio regionale, che per effetto dell'epidemia e delle conseguenti misure di contenimento adottate hanno registrato una riduzione o sospensione delle attività.

L'intervento è attivato ed attuato ai sensi:

- della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e delle sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021.
- del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- della Legge Regionale n. 31 del 6 agosto 2021 "Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023".

Il bando è emanato ai sensi della L.R. n. 71 del 15/12/2017 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. n. 123/1998.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad Euro 727.828,00, così come previsto dalla Legge Regionale 31 del 6/08/2021.

2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Destinatari/Beneficiari

Possono presentare domanda le imprese qualificabili come enti fieristici ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lett. c) della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 79 comma 1 lett. a) della l.r. n. 62/2018, aventi la sede principale o almeno un'unità locale ubicata nel territorio regionale e operanti nei settori economici individuati dal seguente codice Ateco Istat: 82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere.

L'impresa deve avere in disponibilità, a qualunque titolo, un quartiere fieristico come definito dall'art. 79, comma 1, lett. d) della l.r. n. 62/2018 con prevalenza di spazi espositivi permanenti aventi i requisiti per manifestazioni nazionali e internazionali come previsti dagli articoli 21 e 22 del decreto del presidente della giunta regionale 09 aprile 2020, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 - Codice del commercio).

Per accedere al contributo l'ente fieristico, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 ed il 30 settembre 2022, dovrà organizzare direttamente almeno tre manifestazioni, di cui una di livello internazionale, tra quelle inserite nel calendario di cui all'art. 85 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 - Codice del commercio

2.2 Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità sono definiti nel rispetto della l.r. n. 71/2017 e ss.mm.ii e secondo la nozione di "requisiti di carattere generale" fornita dall'art.7 comma 1, lett. a).

Il richiedente, oltre ai requisiti indicati al punto 2.1, deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:

1. essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come primaria, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al par. 2.1. Il predetto codice Ateco Istat deve risultare da visura camerale;
2. avere sede operativa destinataria dell'intervento nel territorio regionale. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale;
3. essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto¹ (DURC);
4. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti ;
5. di non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca adottati dalla Regione Toscana per:

¹ Art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014.

- a) mancata realizzazione del progetto;
- b) mancanza o venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure irregolarità non sanabile della documentazione prodotta;
- c) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017);
- d) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22;
- e) adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come previsto dall'articolo 25, comma 3;
- f) rinuncia all'agevolazione trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
- g) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017);
- h) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 bis) della L.R. 71/2017);
- i) revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento.

Si precisa che, ai sensi della DGRT n. 1243 del 15/09/2020, l'art. 23 della L.R. 71/2017 che prevede l'esclusione alla partecipazione a bandi di agevolazione per i tre anni successivi alla adozione di provvedimenti di revoca, limitatamente alle fattispecie di cui all'articolo 21, commi 1, 4 lett. e), 5 e 5 bis ed quelle di cui all'articolo 22, viene disapplicato qualora le cause di revoca si siano manifestate dal 23 febbraio 2020 e fino al perdurare dello stato di emergenza. Pertanto, per gli atti di revoca adottati nel periodo intercorrente tra le date sopra citate, i motivi di revoca di cui alle lettere a), f), g) e h) non saranno considerati rilevanti ai fini dell'inammissibilità della domanda;

6. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001²:

- a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione³;
- b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;

7. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁴ o da documentazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l'impresa)⁵:

- a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi

² D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")

³ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)

⁴ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

⁵ Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75

dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):

- associazione per delinquere,
- associazione per delinquere di stampo mafioso,
- traffico illecito di rifiuti,
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,
- corruzione,
- peculato,
- frode⁶, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale;
- terrorismo,
- riciclaggio,
- sfruttamento del lavoro minorile;

b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia:

- di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000)
- ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.Lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);

c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);

d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a

⁶ Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Per i requisiti di cui al punto 7, lett. a), b), c), e d), il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna⁷ o in caso di revoca della condanna medesima o la depenalizzazione;

8. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso⁸ e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;⁹
9. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea, secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando;
10. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e a tal proposito dovrà comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione;
11. non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
 - omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
 - omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;

12. essere impresa attiva;
13. per le concessioni ai sensi del Temporary framework, non essere impresa in difficoltà alla data del 31.12.2019, ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014. In deroga

⁷ Con riferimento alla riabilitazione ed estinzione del reato occorre produrre la relativa Ordinanza di Declaratoria del Tribunale emessa precedentemente alla presentazione della domanda.

⁸ Art. 25, L.R. n. 71/2017

⁹ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008

sono ammesse le microimprese o piccole imprese che risultavano in difficoltà, ai sensi del medesimo regolamento, già alla data del 31.12.2019 purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;

14. rispettare le disposizioni sul cumulo secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando e/o secondo la normativa sul de minimis.
15. essere in regola con la normativa antimafia. La Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (cosiddetto "Decreto semplificazioni"), ha introdotto temporaneamente, fino al 31 dicembre 2021, la condizione di urgenza ex lege in relazione agli adempimenti richiesti dal Codice antimafia a carico degli Enti responsabili di procedimenti di erogazione di contributi, sovvenzioni e simili. Pertanto, fino a tale data l'erogazione di contributi di importo superiore a 150.000,00 euro avviene immediatamente "sotto condizione risolutiva", nelle more del rilascio della prevista informazione antimafia da parte della Banca Dati Nazionale Antimafia.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e vengono autocertificati e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando o nei modelli allegati allo stesso (ad eccezione del requisito di cui al punto 3., che sarà verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria, come da normativa specifica).

2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità

Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate:

- **verifiche d'ufficio con controllo puntuale** dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 9), 12) e 15);
- **verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione** del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui ai punti 6), 7), 8), 10), 11), 13), e 14) del medesimo paragrafo 2.2., a valere sulle domande presentate.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità"¹⁰ **non è richiesta** la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 6), 7) e 8).

3. TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'AIUTO

3.1 Tipologia dell'aiuto

L'aiuto sarà concesso nella forma di contributo a fondo perduto.

Il contributo, calcolato proporzionalmente alla superficie netta coperta a disposizione di ciascun espositore beneficiario, rispetto al totale delle superfici nette coperte disponibili per i beneficiari ammessi, e di importo non superiore a 300.000,00 euro per ciascun beneficiario, sarà assegnato in maniera provvisoria e condizionato alla verifica della

¹⁰ Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti

effettiva organizzazione diretta di tre manifestazioni, di cui una di livello internazionale, tra quelle inserite nel calendario di cui all'art. 85 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 - Codice del commercio.

Per la definizione di "superficie netta" si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera d), della l.r. 62/2018.

Il contributo è, altresì, determinato sulla base delle risorse disponibili di cui al paragrafo 1.2 e potrà essere rideterminato in misura proporzionale per ciascun beneficiario, nei limiti della spesa massima prevista, nell'ipotesi di richieste complessive superiori alle risorse disponibili.

Gli aiuti concessi dal presente bando saranno assegnati ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e delle sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021.

3.2 Cumulo

L'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta o con altre misure consentite in via straordinaria dal Temporary Framework, tenuto conto di quanto previsto da quest'ultimo.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Soggetto gestore

Per la gestione del presente bando, ai sensi della LR 28/2008 come integrata con LR 50/2014, è stata individuata Sviluppo Toscana SpA.

4.2 Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al bando, compilata utilizzando il modello di cui all'allegato B al presente bando e soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 16,00, dovrà essere presentata via PEC all'indirizzo asa-regimidiaiuto@pec.sviluppo.toscana.it a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente bando e fino al 15° giorno successivo compreso.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine, la domanda sottoscritta da persona non titolata alla firma, la domanda sottoscritta da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta, la domanda non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

L'indirizzo di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti i contenuti del bando sono i seguenti: entifieristici@sviluppo.toscana.it

4.3 Dichiarazioni e documentazione obbligatoria a corredo della domanda

DICHIARAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI e DICHIARAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI e CAPACITÀ A CONTRARRE ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231, firmata digitalmente dal legale rappresentante (All. B1)

DICHIARAZIONE DEI CARICHI PENDENTI, firmata digitalmente dal legale rappresentante (All. B2)

DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'ASSENZA DI ATTI SOSPENSIVI E INTERDITTIVI, DEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRASTO DEL LAVORO NERO E SOMMERSO; firmata digitalmente dal legale rappresentante (All. B3)

DICHIARAZIONE DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA, firmata digitalmente dal legale rappresentante (All. B4)

DICHIARAZIONE DI CUMULO, firmata digitalmente dal legale rappresentante (All. B5)

DICHIARAZIONE SULLO STATO DI DIFFICOLTÀ, firmata digitalmente dal legale rappresentante (All. B6)

DICHIARAZIONI AI FINI DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA, nei casi previsti dalla normativa vigente ai sensi della l. 161/2017 e ss.mm.ii, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (All. B 7)

La Regione Toscana si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni sulla documentazione presentata** secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 5.3.

Una volta inviata la domanda via PEC al soggetto gestore Sviluppo Toscana SpA non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto ai sensi del capoverso precedente.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Politiche di Sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive avvalendosi di Sviluppo Toscana quale Organismo Intermedio.

L'iter procedimentale della domanda si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (v. paragrafo 5.2).

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4);

- **concessione dell'agevolazione** (v. paragrafo 5.5).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione del requisito di cui al punto 3 del paragrafo 2.2 verificabile durante l'iter istruttorio).

Nella fase istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4).

L'istruttoria di ammissibilità e selezione è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini le modalità stabilite all'interno del paragrafo 4.2 del presente Bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al paragrafo 4.3 del Bando;
- la completezza della domanda stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3 del Bando;
- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.2 del Bando;
- indicazione nel calendario fieristico, di cui all'art. 85 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 - Codice del commercio , di almeno 3 delle manifestazioni riportate in domanda dal richiedente.

5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità e/o di valutazione emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

5.4 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.2 e 4.3;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata sottoscrizione delle autocertificazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.2 del Bando;
- la mancata indicazione nel calendario fieristico di cui all'art. 85 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 - Codice del commercio, di almeno 3 delle manifestazioni riportate in domanda dal richiedente.

5.5 Concessione dell'agevolazione

L'attività istruttoria prende avvio dal giorno successivo alla data di chiusura della raccolta progettuale e si conclude entro 30 giorni, attraverso la comunicazione di cui allo specifico provvedimento di concessione adottato da parte di Sviluppo Toscana SpA ai richiedenti, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), degli esiti istruttori sulla base dei requisiti previsti dal bando.

Sviluppo Toscana SpA, quale soggetto gestore che opera in nome e per conto dell'Amministrazione regionale nella suddetta comunicazione, in caso di non ammissione, fornisce al richiedente motivazione dell'esito negativo.

Il contributo, calcolato in base alla superficie netta coperta a disposizione degli espositori e di importo non superiore a 300.000,00 euro per ciascun beneficiario, sarà assegnato in maniera provvisoria e condizionato alla verifica della effettiva organizzazione diretta di tre manifestazioni, di cui una di livello internazionale, tra quelle inserite nel calendario di cui all'art. 85 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 - Codice del commercio.

Il contributo spettante è determinato secondo le risorse disponibili. Qualora il contributo complessivo potenzialmente spettante ai beneficiari ammessi risulti superiore alla dotazione finanziaria assegnata al presente bando, il contributo spettante a ciascun beneficiario è rideterminato in misura proporzionale, nei limiti della spesa massima prevista.

Qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita richiesta inserita dal Soggetto Gestore, il richiedente verrà provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva,

purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena l'esclusione dal contributo.

Qualora, entro i termini di cui sopra, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva in precedenza disposta e con la concessione del contributo. Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC non regolare, ovvero non si concluda nei termini di cui al precedente capoverso, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione.

5.6 Controlli successivi alla presentazione della domanda

Entro 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, l'Amministrazione regionale avvia i controlli, ai sensi della DGR n. 868 del 13/07/2020 e ss.mm.ii., a pena di decadenza, in relazione ai requisiti autocertificati e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda, come segue:

- su un campione rappresentativo non inferiore al 80% delle domande ammesse, per la verifica di tutti i requisiti;
- su un campione rappresentativo non inferiore all'1% delle domande non ammesse su tutti i requisiti.

5.7 Rinuncia all'agevolazione

L'impresa deve comunicare l'eventuale rinuncia al contributo **entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione**. La comunicazione deve avvenire tramite P.E.C., alla Regione Toscana/soggetto gestore che adotta un provvedimento di presa d'atto della rinuncia.

In caso di rinuncia comunicata oltre il suddetto termine di 60 gg., l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione¹¹ come indicato al paragrafo 7.4. In questo caso la rinuncia comporta la **decadenza dell'agevolazione che sarà formalizzata con un atto di revoca da parte dell'amministrazione regionale.**

6. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca dell'agevolazione concessa, al rispetto dei seguenti obblighi:

- mantenere, ai sensi dell'art 20 L.R. 71/2017, per almeno 8 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione, i requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1 e 2 paragrafo 2.2 (essere iscritto in camera di commercio ed avere sede in Toscana);

¹¹ Art. 24, L.R. n. 71/2017

- essere impresa attiva e non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e l' accordo di ristrutturazione dei debiti.;
- adempiere agli obblighi di pubblicità cui al D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 35 "Obblighi informativi erogazioni pubbliche", convertito con L. 28 giugno 2019, n. 58; l'inosservanza di tali obblighi determina l'applicazione di una sanzione amministrativa e, nel caso di mancato adempimento successivamente alla contestazione, la restituzione integrale del beneficio ricevuto secondo quanto previsto dalla citata norma".

7. MODALITA' DI EROGAZIONE

La domanda di aiuto vale come istanza di erogazione del contributo eventualmente spettante. L'erogazione viene effettuata entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria. Qualora i controlli a campione di cui al par. 5.6 siano stati avviati ma non ancora conclusi, l'erogazione sarà assoggettata a clausola risolutiva espressa dell'esito negativo dei controlli stessi: nel caso in cui da detti controlli emergesse la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità richiesti, si procederà alla revoca di cui al par. 8 ed al recupero di quanto illegittimamente percepito dal beneficiario.

Sulla base delle informazioni contenute nella domanda di agevolazione, il contributo a fondo perduto è corrisposto da Sviluppo Toscana SpA in unica soluzione mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Con riferimento al requisito 11) di cui al paragrafo 2.2. l'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato).

8. REVOCA, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI

8.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale

Costituiscono cause di decadenza e conseguente **revoca totale** dell'agevolazione:

- mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure l'irregolarità non sanabile della documentazione prodotta;
- adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3;
- rinuncia all'agevolazione trascorsi 60 gg dalla comunicazione di concessione;

- esito negativo dei controlli svolti sulle autocertificazioni e dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 ;
- adozione di provvedimenti definitivi di condanna nelle fattispecie di cui alla Decisione di G.R. n.4 del 25/10/2016 (contrasto del fenomeno cd Caporalato) intervenuti prima dell'erogazione del saldo;
- mancata organizzazione delle manifestazioni dichiarate in domanda e contenute nei calendari delle manifestazioni fieristiche di cui all'art. 85 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 - Codice del commercio

8.2 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione

Qualora si verifichino i presupposti di revoca di cui al paragrafo 8.1 l'amministrazione regionale procede con l'atto di revoca totale, procedendo anche al recupero delle risorse eventualmente erogate.

Il soggetto gestore comunica, in nome e per conto dell'Amministrazione regionale, al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare al soggetto gestore, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Gli uffici del soggetto gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, il soggetto gestore, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, comunica al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, unitamente agli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012 (pari a 3,5 punti percentuali). Gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'agevolazione.

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorso il termine fissato per il pagamento delle somme indebitamente percepite, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

8.3 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca dell'agevolazione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione¹² sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale¹³, tenuto conto anche di quanto disposto con DGR 1243/2020.

8.4 Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude i benefici derivante dal Bando;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

¹² Art. 24, L.R. n. 71/2017

¹³ Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013 e Delibera G.R. n. 990 del 18-09-2017

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il DPO di Regione Toscana (dati di contatto: email:/urp_dpo@regione.toscana.it<mailto:urp_dpo@regione.toscana.it>).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Politiche di sostegno alle imprese) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

Responsabile del Trattamento:

1. Soggetto Gestore (Sviluppo Toscana SpA) nella persona del Direttore Generale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Firenze – viale Matteotti n. 60 cap 50132 Città Firenze

Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it <mailto:urp_dpo@regione.toscana.it>/).

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive Ing. Angelo Marcotulli.

Il diritto di accesso¹⁴ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive con le modalità di cui alla D.G.R. 02/10/2017 n. 1040.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: entifieristici@sviluppo.toscana.it

9.3 Disposizioni finali

L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.

I dati del beneficiario, disponibili nelle banche dati esterne, potranno essere trattati tramite il sistema antifrode della Commissione Europea ARACHNE, al fine di implementare specifici indicatori di rischio; tali indicatori potranno essere considerati ai fini del campionamento dei controlli previsti dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma. Nell'ambito del sito del POR FESR, all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020/sistemi-gestione-controllo>, è presente il link al sito della Commissione Europea finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati operato da ARACHNE.

¹⁴ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande. L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es. comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999

✓

Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e delle sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021.;

NAZIONALE

REGIO DECRETO 16-03-1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"

DECRETO LEGGE 12-09-1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini”

LEGGE 19-03-1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”

LEGGE 07-08-1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

D.M. Tesoro 22-04-1997 “Attuazione dell’art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria”

D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 “Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell’art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria”

LEGGE 27-12-1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)

D.LGS. 31-03-1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”

D.LGS. 10-03-2000, n. 74 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”

D.P.R. 28-12-2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

D.LGS. 08-06-2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

D.P.R. 14-11-2002, n. 313 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”

D.LGS. 10-02-2005, n. 30 “Codice della Proprietà Industriale”

D.LGS. 07-03-2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”

D.M. Attività Produttive 18-04-2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI”

D.M. MIUR 06-12-2005 “Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa”

D.P.C.M. 23-05-2007 “Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea”

D.M. MIUR 02-01-2008 "Adeguamento delle disposizioni del DM 08-08-2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla Comunicazione 2006/C323/01 - Nota esplicativa del 15-05-2008"

D.LGS. 09-04-2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)

D.P.R. 05-02-2018, n. 196 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020"

D.M. Sviluppo Economico 13-01-2010, n. 33 "Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale"

D.LGS. 27-01-2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"

DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"

D.L. 24-01-2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27

D.L. 07-05-2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94"

LEGGE 06-11-2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

DELIBERA. 14-11-2012 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"

D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti"

D. LGS. 14-04-2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Circ. INPS del 21-10-2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"

D.M. 14-01-2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"

DECRETO 20 -02- 2014, n. 57 – MEF-MISE "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"

D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva"

D.M. 30-01-2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"

LEGGE 22-05-2015, N. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

L. n. 208 del 28-12-2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"

D.Lgs. 18-04-2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

D.Lgs. 12-05-2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

DELIBERA 13-07-2016 - AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità".

D.Lgs. 25-05-2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Legge 17/07/2020, n. 77 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19maggio 2020, n. 34;

REGIONE TOSCANA

DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"

L.R. 26-01-2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"

L.R. 13-07-2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"

L.R. 23-07-2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"

L.R. 05-10-2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"

DECISIONE G.R. n. 3 del 23-07-2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000"

DECISIONE G.R. n. 36 del 30-07-2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013"

DELIBERA G.R. n. 965 del 29-10-2012 "Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013"

DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"

DECISIONE G.R. n. 4 del 07-05-2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"

DELIBERA G.R. n. 917 del 27-10-2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"

L.R. 07-01-2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"

DECISIONE G.R. n. 4 del 25-10-2016 "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"

DELIBERA G.R. n. 240 del 20-03-2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"

DECISIONE G.R. n. 4 del 09-05-2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"

L.R. 05-06-2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"

DELIBERA G.R. n. 990 del 18-09-2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"

DELIBERA G.R. n. 1040 del 02-10-2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"

L.R. 12-12-2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"

L.R. n. 71 del 15/12/2017 e ss.mm.ii., della L.R. n. 16 del 3 marzo 2020 "Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017";

Legge Regionale n. 31 del 6 agosto 2021 "Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023";

DGR n. 1045 del 11/10/2021 del approvazione elementi essenziali del bando "Contributi a fondo perduto a sostegno degli enti fieristici".